



COMUNE DI LUNI
Provincia della Spezia
SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI

CAPITOLATO TECNICO

**CONCESSIONE DI SPAZI IDONEI ALL'INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI
BEVANDE E ALIMENTI ALL'INTERNO DEL COMUNE DI LUNI**

CIG ZB0283A026

SOMMARIO	
ART. 1	<i>Pag. 4</i>
OGGETTO E NATURA DELLA CONCESSIONE	
ART. 2	<i>Pag. 4</i>
BENI OGGETTO DELLA CONCESSIONE	
ART. 3	<i>Pag. 4</i>
DURATA DELLA CONCESSIONE	
ART. 4	<i>Pag. 4</i>
DISTRIBUTORI AUTOMATICI	
ART. 5	<i>Pag. 5</i>
PRODOTTI DA EROGARE	
ART. 6	<i>Pag. 6</i>
CANONE DI CONCESSIONE E PAGAMENTI	
ART. 7	<i>Pag. 6</i>
VARIAZIONI DEI DISTRIBUTORI INSTALLATI E DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE	
ART. 8	<i>Pag. 6</i>
ONERI DI GESTIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	
ART. 9	<i>Pag. 6</i>
OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO	
ART. 10	<i>Pag. 7</i>
ASSISTENZA E MANUTENZIONE	
ART. 11	<i>Pag. 8</i>
NORME PER LE APPARECHIATURE	
ART. 12	<i>Pag. 8</i>
VERIFICHE E LAVORI	
ART. 13	<i>Pag. 8</i>
IMPOSTE E TASSE	
ART. 14	<i>Pag. 9</i>
PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	
ART. 15	<i>Pag. 9</i>
DEPOSITO CAUZIONALE 3/11	
ART. 16	<i>Pag. 9</i>
ASSICURAZIONI E GARANZIE	
ART. 17	<i>Pag. 10</i>
MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE E RILASCIO COATTIVO	
ART. 18	<i>Pag. 10</i>
PENALI	
ART. 19	<i>Pag. 10</i>
RISOLUZIONE ANTICIPATA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE	
ART. 20	<i>Pag. 11</i>
DISCIPLINA TRANSITORIA	
ART. 21	<i>Pag. 11</i>
CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 4/11	

ART. 1
OGGETTO E NATURA DELLA CONCESSIONE

Il contratto ha per oggetto l'affidamento in esclusiva del servizio di ristoro a mezzo di n.1 postazione per distributori automatici (da ora in poi "distributori") di alimenti, bevande ed altri generi di conforto da collocarsi nella sede del Comune di Luni, via Castagno 61 – La Spezia (da ora in poi "Ente").

Le norme del presente Capitolato d'Oneri, nel seguito Capitolato, regolamentano l'installazione e la gestione delle apparecchiature. Il Rapporto giuridico intercorrente tra la Ditta preposta all'installazione e alla gestione delle apparecchiature di distribuzione e l'Ente si configura, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera vv) del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., nel seguito Codice, come un rapporto di natura concessoria e non di locazione.

ART. 2
BENI OGGETTO DELLA CONCESSIONE – LUOGHI DI INSTALLAZIONE

Sono oggetto di concessione gli spazi individuati dal Comune di Luni idonei all'installazione di distributori su aree di proprietà o nella disponibilità dell'ente, o su eventuali pertinenze. Eventuali e/o diverse collocazioni dovranno essere preventivamente autorizzate.

I distributori verranno installati nella sede del Palazzo Civico, via Castagno 61, in n.1 luogo idoneo identificato dall'Ente a sua discrezione - **dimensione massima in larghezza della parete attrezzata: cm 180.**

ART. 3
DURATA DELLA CONCESSIONE

Il contratto ha una durata di anni tre (3) anni consecutivi decorrenti dalla data di affidamento del servizio e potrà essere rinnovato per un ulteriore Triennio ad insindacabile giudizio dell'Ente.

È prevista la possibilità di proroga a fronte di gara successiva in corso di aggiudicazione, per un periodo non superiore a mesi sei.

Alla scadenza del contratto il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro delle apparecchiature installate e di quant'altro eventualmente posto in essere per l'installazione medesima.

ART. 4
DISTRIBUTORI AUTOMATICI

I distributori automatici utilizzati per la concessione devono avere le seguenti caratteristiche generali:

- essere conformi a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza e prevenzione incendi e delle norme di settore;
- **dimensione massima in larghezza della parete attrezzata: cm 180.**
- rispettare le norme tecniche, nazionali e comunitarie, per la sicurezza degli apparecchi alimentati da energia elettrica ed essere forniti di certificazione CE e marcatura CE;
- rispettare i parametri massimi di rumorosità e vibrazione previsti dalla legge;
- essere conformi ai requisiti e alle prescrizioni delle norme, nazionali e comunitarie, in materia igienico-sanitaria.

In particolare, riguardo all'ultimo punto, devono prevedere soluzioni tecnico-costruttive idonee a garantire la massima efficienza in termini di igiene, quali, a titolo esemplificativo:

- impiego, per le parti e superfici interne a contatto con gli alimenti, di materiali riconosciuti e certificati, resistenti alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione e alle temperature previste, sia in esercizio che nelle fasi di igienizzazione;
- sorgenti interne di calore opportunamente collocate e isolate, in modo da non influire negativamente sulla conservazione delle bevande e dei cibi;
- adeguata protezione dell'apertura di erogazione, tale da impedire contaminazioni delle parti interne e dei prodotti erogati (ad esempio, con meccanismo di retro-chiusura interna, durante il prelievo del prodotto da parte dell'utente).

Di seguito si riportano, infine, le ulteriori specifiche e i requisiti minimi richiesti per i distributori da installare presso l'Ente:

- essere tutti nuovi perfettamente funzionanti, privi di difetti tecnici e funzionanti 24 ore su 24;
- essere tutti di produzione recente, non anteriore al 2015;
- possedere una capacità di erogazione adeguata all'utenza potenziale, in relazione alle sedi di collocazione e al raggruppamento delle macchine;
- riportare etichette con chiare indicazioni su marca e tipologia dei prodotti in distribuzione, nonché sui prezzi degli stessi;
- segnalare chiaramente, a beneficio degli utenti, l'eventuale indisponibilità dei singoli prodotti;
- essere dotati di dispositivo per la regolazione progressiva dello zucchero (per i distributori di caffè e bevande calde);
- essere predisposti per il pagamento in contanti in valuta corrente (Euro) e dotati di idoneo dispositivo rendi-resto;
- segnalare chiaramente, a beneficio degli utenti, l'eventuale assenza o esaurimento di monete per il resto;
- consentire anche il pagamento con sistema elettronico, tramite dispositivo funzionante con chiave o tessera elettronica ricaricabile, in grado di gestire credito a scalare.

I distributori, se non potrà essere realizzato un punto di collegamento con la rete idrica, dovranno avere al loro interno un serbatoio autonomo di alimentazione che dovrà essere gestito in toto dal concessionario.

Il Concessionario si obbliga a distribuire le chiavi o tessere elettroniche gratuitamente (ossia senza spese né deposito cauzionale) ai dipendenti dell'Ente che ne facciano richiesta, fatto salvo il costo corrispondente all'eventuale importo precaricato, comunque non superiore a € 5,00 (Euro cinque), interamente utilizzabile dall'utente.

Dette modalità di distribuzione saranno diffuse mediante affissione di apposito avviso sui distributori automatici. Nella parte frontale le macchine devono riportare, chiaramente visibili ed evidenti, le seguenti informazioni:

- denominazione sociale del Concessionario;
- numero o codice identificativo della macchina;
- recapito telefonico (numero verde) utilizzabile dagli utenti per segnalare guasti e disfunzioni o mancata o irregolare erogazione di prodotti e/o per eventuali richieste di rimborso.

L'Ente non è in alcun modo depositaria delle macchine e attrezzature di proprietà del Concessionario, benché utilizzate per la distribuzione dei prodotti all'interno delle sedi dell'Ente.

La custodia, la cura e la conservazione delle macchine e delle attrezzature rimangono infatti a totale carico, rischio e pericolo del Concessionario.

ART. 5 PRODOTTI DA EROGARE

Nei distributori, da installare negli spazi oggetto della concessione, dovranno essere resi disponibili prodotti di alto livello qualitativo, contraddistinti da primari marchi e conformi alle disposizioni di legge in materia igienico sanitaria. Sulla confezione di ciascun prodotto deve essere riportata ogni indicazione richiesta dalla vigente normativa.

La distribuzione delle schede/chiavi magnetiche è a cura del concessionario.

Il materiale di imballaggio e di confezionamento deve possibilmente rispettare i parametri di ecosostenibilità con l'utilizzo di materiali biodegradabili e/o riciclabili.

I prezzi di vendita dei prodotti, corrispondenti a quanto offerto in sede di gara, devono essere esposti in modo visibile all'utenza, e devono essere identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature distributrici installate negli spazi oggetto della concessione.

Gli sconti dovranno essere tarati sugli specifici prodotti indicati nel listino allegato 1, prodotti, che dovranno essere obbligatoriamente sempre garantiti come disponibili nei distributori.

Il servizio di rifornimento ed igiene delle apparecchiature dovrà essere completo e inappuntabile in modo da non sollevare obiezioni e reclami da parte dei consumatori.

Dovrà essere data la massima attenzione alle date di scadenza dei prodotti che non dovrà mai essere superata; non dovranno altresì essere inseriti prodotti con scadenza troppo ravvicinata e anche laddove è indicato "*consumare preferibilmente entro il...*" dovrà comunque essere rispettata e non superata la data indicata.

Le macchine distributrici dovranno consentire l'erogazione di:

- BEVANDE CALDE: Caffè, caffè decaffeinato, caffè d'orzo, tè, cappuccino, cioccolata, cappuccino con orzo
- BEVANDE FREDDI: acqua oligominerale in bottiglie di vetro o PET da 50 cl, bibite varie in lattina da cc 330, succhi di frutta in tetrapak da cc. 200;
- MERENDINE dolci e salate;
- SNACKS VARI.

Dovrà essere garantita la presenza contemporanea nei distributori di vari tipi di snacks (dolci e salati) mantenendo un equilibrio tra i due generi e garantendo prodotti diversificati con un'adeguata turnazione.

ART. 6 CANONE DI CONCESSIONE -PAGAMENTI

Il canone annuo che il concessionario dovrà corrispondere all'Ente sarà pari all'offerta proposta in sede di gara, quale corrispettivo per:

- la concessione del servizio;
- il rimborso forfettario del consumo idrico ed elettrico che i distributori comportano;
- lo smaltimento dei rifiuti generati dall'utilizzo dei distributori e la pulizia delle aree attigue.

Per il secondo e terzo anno (per gli anni successivi al primo) il canone può essere aggiornato alle variazioni ISTAT in base alle norme vigenti.

Il concessionario sarà tenuto ad effettuare il pagamento del canone annuale con le modalità che verranno indicate dall'Ente.

ART. 7 VARIAZIONI DEI DISTRIBUTORI INSTALLATI E DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

L'Ente si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti, di richiedere variazioni in aumento o in diminuzione dei distributori, entro i limiti previsti dall'art. 63 del Codice.

ART. 8
ONERI DI GESTIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

Gli oneri di gestione relativi alle utenze per l'erogazione dell'energia elettrica e dell'acqua (se presente un punto di collegamento) sono completamente a carico dell'Ente, che provvede al recupero dei relativi costi mediante quota forfettizzata del canone di concessione, come indicato al precedente articolo 6.

ART. 9
OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà:

- a) fornire ed installare, non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, i distributori muniti di marcatura CE e dispositivi per pagamento in denaro, che garantiscano l'erogazione del resto, o schede prepagate (cd. Chiave), conformi a quelli offerti in sede di gara; l'installazione dei suddetti distributori dovrà essere completata entro 30 giorni successivi al periodo sopra indicato;
- b) fornire, entro lo stesso termine, un elenco dettagliato dei distributori, distinti per sito e tipologia dei prodotti erogati, in conformità all'offerta tecnica presentata in sede di gara. Lo stesso dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di modifiche del parco macchine distributrici installate;
- c) essere in possesso, per tutta la durata della concessione, dei requisiti professionali e morali e delle specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività oggetto di concessione; l'eventuale sospensione o revoca o altro provvedimento di ritiro da parte delle autorità sarà causa di risoluzione del contratto: tali provvedimenti, unitamente a quelli comportanti la modifica delle autorizzazioni, dovranno essere immediatamente comunicati all'Ente;
- d) garantire la costante pulizia e l'igiene dei distributori installati, procedere al periodico controllo dei medesimi, stoccare e conservare a magazzino i prodotti utilizzati nei distributori, in conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato dal concessionario, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità al regolamento comunitario n. 852/2004 e s.m. e i.;
- e) garantire il costante rifornimento dei prodotti in modo che non vi sia interruzione nella distribuzione degli stessi;
- f) utilizzare sia prodotti alimentari, sia prodotti non alimentari (bicchieri, palettine, ecc.), conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di etichettatura e tracciabilità;
- g) usare prodotti per la pulizia e sanificazione dei distributori corrispondenti alle normative vigenti;
- h) collocare idonei recipienti porta rifiuti dotati di coperchio -da sostituire qualora diventino inidonei alla scopo- in prossimità delle aree ristoro, per la raccolta dei rifiuti prodotti in conseguenza dell'utilizzo delle apparecchiature;
- i) fornire all'Ente il nominativo di un proprio referente ai fini di pianificare tutti gli adempimenti connessi con la gestione tecnico/logistica del presente Capitolo ovvero per segnalare eventuali anomalie nello svolgimento del servizio;
- j) impiegare, nell'esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, personale munito delle prescritte abilitazioni sanitarie;
- k) come disposto dall'art. 6 provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione temporanea, allo spostamento, al definitivo trasferimento ovvero alla rimozione del distributore per sopravvenute esigenze dell'Ente;
- l) provvedere, a propria cura e spese, in caso di nuova installazione, alla predisposizione dei nuovi allacci delle utenze (acqua ed energia elettrica) per il collegamento dei distributori previa autorizzazione e supervisione della competente Area Tecnica dell'Ente;

- m) provvedere, su richiesta degli uffici interessati, allo spostamento temporaneo dei distributori per consentire un'accurata pulizia degli spazi dagli stessi occupati;
- n) garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti;
- o) il materiale di imballaggio e di confezionamento deve possibilmente rispettare i parametri di ecosostenibilità con l'utilizzo di materiali biodegradabili e/o riciclabili.

ART. 10 ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature installate ed il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del concessionario il quale, in caso di guasto, deve provvedere al ripristino del funzionamento del distributore automatico entro e non oltre il termine offerto in sede di gara decorrente dalla segnalazione del guasto stesso da parte dell'Università.

Al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti il concessionario deve apporre sul distributore automatico apposita etichetta adesiva contenente i recapiti telefonici del servizio assistenza.

Qualora l'entità del guasto non consenta la riparazione dell'apparecchiatura entro il termine previsto, il concessionario ha l'obbligo di sostituire l'apparecchiatura medesima entro i successivi 5 giorni lavorativi, a propria cura e spesa, con altra apparecchiatura di eguali o superiori caratteristiche.

ART. 11 NORME PER LE APPARECCHIATURE

Il concessionario è tenuto ad assicurare l'erogazione dei prodotti mediante distributori automatici in perfetto stato, tale da garantirne la piena funzionalità ed efficienza, continuativamente 24 ore su 24, per tutto il periodo previsto dalla concessione.

Le apparecchiature devono essere rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche ed alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi a norma del D.Lgs. 81/08 e s.m. e i., e dovranno rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge.

Il concessionario deve mettere a disposizione dell'Ente, prima dell'inizio del servizio, le schede tecniche e le schede di sicurezza di tutti i prodotti che intende impiegare.

ART. 12 VERIFICHE E LAVORI

Nel corso del contratto l'Ente ha diritto di eseguire la verifica dei parametri qualitativi ed il controllo delle condizioni caratterizzanti l'"OFFERTA TECNICA" del concessionario, ivi inclusi i prezzi di vendita dei prodotti. L'accertamento di gravi inadempienze potrà essere causa di risoluzione del contratto.

Il coordinamento, l'organizzazione ed il controllo dell'esatto adempimento delle suddette prescrizioni saranno effettuati dal Nucleo di Valutazione della Qualità del servizio, composto da tre dipendenti dell'Ente. Il Nucleo, dopo aver verificato la fondatezza di eventuali reclami o l'inadempimento di eventuali obblighi da parte del concessionario, valuterà la necessità di procedere ad un contraddittorio con il rappresentante del concessionario stesso e provvederà a comunicare per iscritto all'Ente le relative contestazioni, per i successivi adempimenti da adottare.

In presenza di gravi motivi l'Ente potrà intimare la sospensione del funzionamento dei distributori e, qualora il concessionario non vi provveda, l'Ente interverrà direttamente. Per tale eventualità sarà considerata la riduzione del canone proporzionata al periodo di interruzione, solo se la causa della sospensione non sarà da attribuire al concessionario.

Nel corso del contratto l'Ente ha diritto di eseguire sugli spazi dati in concessione, eventuali lavori che discrezionalmente ritenga necessario effettuare, previa adeguata comunicazione al concessionario, che, comunque, non può negare il relativo consenso.

Qualora, per l'effettuazione di lavori negli spazi concessi o nelle immediate vicinanze del luogo ove è posizionato il distributore, debba provvedersi allo spostamento delle apparecchiature stesse, l'Università dovrà individuare un altro spazio idoneo per la momentanea collocazione dei distributori stessi.

ART. 13 IMPOSTE E TASSE

È a carico del concessionario il pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per legge e relative all'esercizio dell'attività, nonché delle spese derivanti dalla sottoscrizione del relativo contratto. Ed il rilascio delle autorizzazioni in materia compresa l'omologazione all'Agenzia delle Entrate.

ART. 14 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Ogni attività relativa al funzionamento del servizio, deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge.

Il personale, provvisto di cartellino di identificazione riportante la ragione sociale del concessionario ed il proprio nominativo, dovrà rispettare le modalità di svolgimento del servizio concordate contrattualmente seguendo le metodologie e le frequenze stabilite.

Il concessionario è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro e negli accordi sindacali, integrativi, territoriali ed aziendali vigenti, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Il personale del concessionario incaricato all'espletamento del servizio dovrà:

- (a) essere munito, ove necessario, di adeguati strumenti di protezione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i., ed essere debitamente formato e sensibilizzato sui temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- (b) essere qualificato ed esperto nello svolgimento delle mansioni cui è abilitato e mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi del personale dell'Università e degli utenti;
- (c) aver frequentato specifici corsi di formazione per operatori alimentaristi ed essere in regola con le disposizioni igienico-sanitarie regionali vigenti.

ART. 15 DEPOSITO CAUZIONALE

L'aggiudicatario, precedentemente alla stipula del contratto, è tenuto a fornire una cauzione definitiva pari all'importo previsto dall'art. 103 del Codice, che avrà efficacia per tutta la durata della concessione.

Detta cauzione viene presentata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni.

La cauzione, a scelta del concessionario, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Università.

L'Ente può chiedere al contraente la reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. Lo svincolo e la restituzione saranno autorizzati dall'Università solo dopo l'accertamento della regolarità dell'intera esecuzione del servizio.

ART. 16
ASSICURAZIONI E GARANZIE

Sono a carico del concessionario tutte le spese per la sicurezza delle apparecchiature installate.

Il concessionario sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni causati a persone e/o cose da guasti e/o cattivo funzionamento delle apparecchiature installate, anche conseguenti ad atti di vandalismo, oppure danni causati alle persone dall'uso di prodotti alterati (es. intossicazioni alimentari). Il concessionario è, altresì, responsabile della distruzione totale o parziale o del deterioramento dei locali che si verificassero nel corso del rapporto, nonché dei danni nei confronti di chiunque, gli uni e gli altri, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che si siano verificati per caso fortuito o forza maggiore. Pertanto, dovrà dimostrare, mediante presentazione di fotocopie autentiche dei relativi documenti, di aver stipulato idonee coperture assicurative per Responsabilità Civile e per danni che possono essere causati da incendio (corto circuito, atto vandalico o doloso, ecc.) per un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro. L'Ente (e suoi amministratori e dipendenti) devono essere compresi nel novero dei terzi.

Detta polizza dovrà essere presentata all'Ente prima dell'inizio della prestazione, a pena della revoca dell'affidamento in danno al concessionario, nella quale venga esplicitamente indicato che l'Ente debba essere considerata a tutti gli effetti "assicurata".

L'Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di furti, incendi e di qualsiasi altro evento possa danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e macchinari della gestione.

La constatazione dei danni arrecati sarà verbalizzata in contraddittorio tra l'Ente ed il concessionario al momento della segnalazione eventualmente pervenuta all'Ente o comunque all'atto della riconsegna degli spazi stessi.

ART. 17
MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE E RILASCIO COATTIVO

Il mancato pagamento del canone di concessione, trascorsi 60 giorni dalla scadenza prevista, potrà essere causa di **revoca della concessione**.

Il concessionario avrà comunque l'obbligo di corrispondere i canoni dovuti con gli interessi legali per ritardato pagamento all'Ente che a tal fine potrà avvalersi della cauzione di cui al precedente articolo 15.

Qualora, allo scadere del rapporto di concessione, il concessionario non rilasci liberi e sgombri gli spazi concessi, l'Ente potrà procedere al fine di ottenere il rilascio coattivo, anche ai sensi dell'art. 823, comma secondo, del codice civile.

ART. 18
PENALI

Qualora il servizio non venga espletato nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato, nel Disciplinare di gara e nell'offerta presentata in sede di gara, per qualsiasi motivo imputabile al concessionario, l'Ente applicherà le penali di seguito specificate, previa procedura di contestazione dell'inadempienza ai sensi di quanto stabilito nel presente articolo.

1. Gestione ordinaria

- mancato funzionamento dei distributori: per ogni infrazione accertata, penale pari a € 50,00;
- aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti: per ogni infrazione accertata, penale pari a € 100,00.

2. Interventi ordinari

- mancata effettuazione dei passaggi previsti dal piano operativo di lavoro: penale pari a € 50,00 per passaggio;
- insufficiente pulizia ed igienizzazione dei distributori automatici: per ogni infrazione accertata, penali pari a € 150,00.

3. Interventi straordinari o a chiamata

- ritardi nell'intervento (a qualsiasi titolo) rispetto al piano operativo di lavoro: penale pari a € 50,00 per ogni ora di ritardo.

ART.19
RISOLUZIONE ANTICIPATA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

Il contratto di concessione potrà essere risolto nel caso in cui il concessionario utilizzi lo spazio concesso per finalità non conformi alla specifica funzione della concessione stessa, in caso di gravi inadempienze relative al mancato rispetto da parte del concessionario, reiterato e accertato in contraddittorio, delle disposizioni del presente Capitolato ovvero nel caso in cui il concessionario sia incorso in più di tre penali di cui all'art.17. In tal caso, l'Ente potrà dichiarare risolto il contratto mediante comunicazione da inviarsi al concessionario tramite posta elettronica certificata -PEC.

ART.20
DISCIPLINA TRANSITORIA

Le disposizioni contenute nel presente Capitolato regolamentano tutti i rapporti che si instaureranno tra il concessionario e l'Università per l'utilizzo degli spazi necessari per l'installazione e la gestione delle apparecchiature di distribuzione di bevande ed altri generi di conforto.

ART.21
CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le controversie che potranno insorgere a causa dell'esecuzione del contratto saranno devolute esclusivamente al Tribunale della Spezia.

Per accettazione:
